

**REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA AGEVOLATA PREVISTI DALLA DELIBERA N. 42/2010 ASSUNTA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI MILANO IN DATA 11.10.2010**

- a) Cittadinanza italiana o di uno stato aderente alla Unione Europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione sia riconosciuto in condizioni di reciprocità o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno;
- b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa (e/o di studio) esclusiva o principale nel Comune di Milano o nella Città Metropolitana di Milano.
- c) reddito annuo complessivo del nucleo familiare e/o del singolo assegnatario, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a quello massimo stabilito annualmente dalla Regione Lombardia per accedere all'edilizia agevolata, incrementato del 25%, sia che concorrano redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo, e con l'abbattimento legalmente previsto per ogni figlio a carico, indicati nell'allegato 3 della deliberazione n. 73 approvata dal Consiglio Comunale in data 21.12.2007; (per i redditi percepiti nel 2023 i limiti sono € 111.698,97 per lavoratori dipendenti e € 67.019,39 per lavoratori autonomi)
- d) non essere titolare il dichiarante, o il coniuge non legalmente separato e/o il convivente, del diritto di proprietà, o di altri diritti reali di godimento di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale, ad esclusione dell'acquirente che si impegni a locare l'alloggio acquisto ai sensi della delibera c.c. n.42/2010.

Al fine della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 1351 c.c., dovrà essere presentata dall'interessato, al momento dell'assegnazione e/o sottoscrizione dell'atto preliminare di acquisto e/o comunque entro l'atto di assegnazione notarile (atto di rogito), a garanzia in particolare della sussistenza del requisito di cui alla lettera d), l'impegnativa alla vendita dell'eventuale alloggio posseduto e dovrà poi essere prodotto il relativo atto di vendita all'ufficiale rogante avanti il quale verrà sottoscritto il rogito.

Nel caso in cui per l'acquisto del precedente alloggio l'assegnatario/ acquirente abbia usufruito del contributo o del finanziamento agevolato non potrà in alcun modo beneficiare di analoghi contributi o finanziamenti agevolati pubblici, secondo la normativa regionale vigente in materia.